

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2011-12

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

DEL XX/XX/XX

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DEL XX/XX/XX

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/98 n. 249. e D.P.R. 21/11/07 n.235).

Integrano il presente regolamento i seguenti documenti cogenti d'Istituto:

- ✓ **Regolamento dei Laboratori**
- ✓ **Regolamento della Biblioteca**
- ✓ **Regolamento della Palestra**
- ✓ **Regolamento delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione**
- ✓ **Piano di sicurezza e di evacuazione**
- ✓ **Regolamento per la Promozione di una Scuola libera dall'alcol**
- ✓ **Patto educativo di corresponsabilità**

NORME COMPORTAMENTALI

ART. 1 - All'interno dell'Istituto gli studenti/le studentesse sono tenuti al rispetto delle persone, dell'ambiente e delle attrezzature scolastiche, che sono patrimonio di tutti.

L'allievo/a che provoca danni al patrimonio dell'Istituto deve risarcire il costo del danno arrecato.

In caso di mancato accertamento del diretto responsabile del danno, il risarcimento sarà addebitato equamente a tutti coloro che in quel giorno hanno utilizzato la struttura o le attrezzature danneggiate

ART. 2 - Tutti gli studenti/le studentesse hanno uguale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, osservando le regole della correttezza e nel rispetto dell'altrui personalità, razza e religione.

ART. 3 - Gli studenti/le studentesse sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità e a munirsi dei libri di testo in adozione e del materiale didattico necessario.

ART. 4 - Le allieve, gli allievi e tutto il personale sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento consono al decoro dell'Istituzione scolastica.

ART. 5 - E' fatto obbligo di conservare pulita l'aula. Gli studenti/le studentesse sono responsabili della raccolta differenziata dei rifiuti in tutti gli ambienti.

ART. 6 - Durante le lezioni gli alunni/e possono uscire dall'aula dalle ore 10.00 alle 12.30, purché autorizzati dall'insegnante e comunque uno per volta.

Nel cambio di ora tra una lezione e l'altra devono rimanere in classe e attendere il docente dell'ora successiva.

ART. 7 - I trasferimenti tra un'aula e l'altra devono essere celeri. Gli alunni/e sono tenuti ad un comportamento ordinato e silenzioso nei corridoi.

Per nessun motivo è permesso sostare nei corridoi o presso le postazioni del personale ausiliario.

Non è consentito entrare nelle aule speciali prima dell'insegnante.

ART. 8 - La scuola declina ogni responsabilità in caso di perdita o sottrazione di valori ed oggetti personali che siano lasciati incustoditi.

ART. 9 - E' fatto divieto di usare il telefono cellulare durante le lezioni.

Qualora, nonostante il divieto, l'allievo/a lo utilizzi, con qualsiasi modalità, il docente è autorizzato a requisirlo e consegnarlo in vicepresidenza dove sarà custodito e restituito la mattina successiva allo studente/studentessa.

Nel caso di reiterazione il telefono cellulare verrà trattenuto dalla scuola e riconsegnato ai genitori.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento, vale anche per il personale docente, (C.M. n. 362 del 25 /08/ 1998 e successiva nota del 15/03/2007).

ART. 10 – L'uso di strumenti di registrazione-riproduzione vocale-di immagini e di video è vietato in tutti i locali dell'Istituto.

Chi diffonde immagini o dati personali altrui non autorizzati - tramite internet o mms – è soggetto a gravi sanzioni amministrative e disciplinari in quanto il reato costituisce violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati.

ART. 11 - In tutti i locali dell'Istituto è rigorosamente vietato fumare e tale divieto si applica a tutte le componenti scolastiche.

ART. 12 – E' rigorosamente vietato introdurre e/o consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto.

ART. 13 – Tutte le componenti scolastiche devono indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento.

ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

ART. 14 – Tutti gli studenti/le studentesse sono tenuti ad un'osservanza precisa e puntuale dell'orario scolastico.

L'ingresso nelle aule è consentito dalle ore 7.55 alle ore 8.00, momento in cui ha inizio la prima ora di lezione.

ART. 15 – La frequenza delle lezioni è obbligatoria e ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (C. M. n. 20, del 4 marzo 2011).

ART. 16 – IL LIBRETTO DELLE ASSENZE è l'unico documento valido per giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate. Sarà cura dello studente/studentessa tenere in ordine tale documento.

La Segreteria didattica consegna il libretto ai genitori (o a chi ne fa le veci) degli allievi/e minorenni. Al genitore che ha depositato la firma spetterà attestare ogni atto relativo.

Gli alunni/e maggiorenni gestiscono personalmente il libretto.

In caso di smarrimento del libretto delle assenze o in caso di esaurimento delle caselle di giustificazione, l'alunno/a deve essere sempre accompagnato dal genitore, o da chi ne fa le veci, sia se minorenne che maggiorenne.

E' possibile fare richiesta di un nuovo libretto delle assenze: in tal caso il duplicato viene rilasciato dalla segreteria didattica previo il versamento della somma di € 10.00. Nel libretto duplicato sono depennate le caselle relative alle entrate in ritardo e alle uscite anticipate già utilizzate nel libretto delle assenze originale.

ART. 17 – Gli alunni/e devono giustificare l'assenza il giorno stesso del loro rientro a scuola e comunque non oltre tre giorni.

In caso di mancata giustificazione l'alunno/a potrà essere ammesso in classe, previa annotazione sul registro di classe da parte del professore della prima ora di lezione. L'alunno/a che non giustifica la sua assenza entro tre giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; se maggiorenne dovrà giustificare direttamente dal D.S.

ART. 18 – Le assenze dalle lezioni, quale che sia la loro motivazione, devono essere sempre giustificate. I docenti avranno cura di registrare le assenze e le relative giustificazioni sul registro di classe.

ART. 19 – Per quanto riguarda la giustificazione di assenze superiori a cinque giorni consecutivi, essa dovrà essere integrata da certificazione medica (in caso di malattia) o dalla presenza del genitore (se per motivi di famiglia).

ART. 20 – Le famiglie degli alunni/e maggiorenni che vogliono essere informate circa la frequenza irregolare dei figli devono far rilasciare una autorizzazione scritta e firmata dall'alunno maggiorenne presso la segreteria didattica.

ART. 21 – La 5° , la 10° e la 15° casella del libretto delle assenze devono essere giustificate in vicepresidenza dal genitore dell'alunno/a minorenni o personalmente dagli alunni/e maggiorenni.

ART. 22 – Non sono accolte comunicazioni telefoniche per giustificare le assenze degli alunni/e.

ART. 23 – Le assenze dovute ad astensione collettiva dalle lezioni vanno regolarmente giustificate sul libretto delle assenze.

ART. 24 – L'allievo/a che arriva in Istituto dopo le ore 8.00 potrà essere ammesso in classe solo alle ore 9.00, all'inizio della seconda ora. L'ingresso in ritardo viene giustificato dal docente della seconda ora che appone la propria firma nell'apposito spazio sul libretto delle assenze e annota il ritardo sul registro di classe.

ART. 25 – La richiesta di ingresso dopo le ore 9.00 è autorizzata solo dalla vicepresidenza ed è possibile solo con la presenza del genitore per l'alunno/a minorenni, mentre per l'allievo/a maggiorenne occorre una idonea certificazione

ART. 26 – A nessun alunno/a è consentito l'ingresso dopo le ore 11.00.

ART. 27 – Le uscite anticipate sono concesse dal Preside o da un suo delegato solo con la presenza del genitore; per i maggiorenni si richiede la presenza del genitore solo nel caso in cui le uscite anticipate concesse risultino esaurite. Il docente annota sul registro di classe l'orario dell'uscita anticipata degli allievi/e.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

ART. 28 – Gli studenti/le studentesse hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del Dec. Leg.vo 297/94.

ART. 29 – Le assemblee d'Istituto e di classe possono essere tenute durante l'orario delle lezioni nel limite di una al mese. Ad esse possono assistere, oltre al D.S. o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Nessuna assemblea può aver luogo negli ultimi trenta giorni prima del termine delle lezioni.

ART. 30 – L'Assemblea d'Istituto approva al proprio interno un "Regolamento di funzionamento" che viene inviato al Dirigente Scolastico al fine di valutarne la conformità al Regolamento d'Istituto.

ART. 31 – L'assemblea d'Istituto è limitata alle ore di lezione di una giornata ed è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli alunni/e.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al D.S. almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto.

Il D.S. preavviserà le famiglie degli studenti/studentesse tramite gli stessi della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco d'Istituto o dal presidente eletto dall'assemblea stessa. Il presidente deve richiamare gli alunni che disturbano durante l'assemblea. Nel caso in cui gli stessi persistano, assumendo un comportamento scorretto, tale da non permettere il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente, tramite verbalizzazione, può richiedere al D.S., che vengano presi provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi. Qualora sia un rappresentante degli studenti a creare disturbo nell'assemblea, il presidente potrà proporre la sua revoca che, se approvata dal Comitato studentesco dell'Istituto, comporterà la sostituzione dell'indiziato e la nomina dei vice rappresentanti, a partire da quello più suffragato.

Al termine di ogni riunione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e consegnato al D.S. entro 5 giorni.

ART. 32 – Le assemblee di classe, della durata massima di due ore di lezione non frazionabili, possono essere tenute mensilmente in giorni della settimana che non saranno sempre gli stessi e con rotazione delle ore di lezione utilizzate.

Esse sono convocate dai rappresentanti della classe regolarmente eletti o dalla maggioranza degli studenti/studentesse della classe. La richiesta di convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà presentata alla Funzione Strumentale "Servizi agli studenti" su apposito modello con un preavviso da cinque a tre giorni. Di detta richiesta si informeranno preventivamente i docenti le cui ore saranno utilizzate per l'assemblea. Gli stessi presenzieranno allo svolgimento delle assemblee o comunque avranno la responsabilità della vigilanza.

Di dette assemblee si redigerà apposito verbale che dovrà essere consegnato alla dirigenza il giorno dopo lo svolgimento dell'assemblea. Non potrà essere richiesta ulteriore assemblea se non sarà stato consegnato il verbale dell'assemblea precedente. L'assemblea di classe del mese di ottobre coinciderà con l'elezione dei rappresentanti negli OO.CC.

ART. 33 – Le assemblee d'Istituto e di classe potranno essere sospese in qualsiasi momento dal D.S., da un suo rappresentante o dagli stessi insegnanti in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.

ART. 34 – Il Comitato Studentesco d'Istituto, previsto quale organo dall'art.43 del D.P.R. n.416, è espressione dei rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe.

Il Comitato non ha la possibilità di riunirsi e di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni. Esso può, tuttavia, riunirsi fuori dell'orario scolastico in un locale della Scuola, la cui utilizzazione, compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento dell'Istituto, sarà autorizzata dal D.S.

SPAZI E STRUTTURE

ART. 35 – Agli studenti/studentesse non è consentito l'uso degli ascensori in assenza di particolari autorizzazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 36 – Gli studenti/le studentesse sono autorizzati ad utilizzare le scale e le porte di sicurezza solo in caso di emergenza e durante le simulazioni.

ART. 37 – Gli operatori scolastici e gli alunni/e sono invitati al rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza presenti nel "*Piano di sicurezza e di evacuazione*" e a segnalare situazioni e comportamenti che possono costituire motivo di rischio per l'incolumità generale.

ART. 38 – I materiali informativi di Enti pubblici o aventi finalità pubbliche ed educative, comunque non di lucro, saranno diffusi e/o affissi, di volta in volta, con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 39 – L'orario di accesso al bar è consentito, agli alunni/e, dalle ore 10,00 alle ore 12,30. In orario pomeridiano l'accesso è consentito dalle ore 18,00 alle ore 19,30. I tempi di sosta al bar non devono protrarsi oltre il tempo necessario alla consumazione di cibi e/o bevande.

ART. 40 – L'orario di accesso alla Biblioteca è dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Gli alunni/e devono rispettare le norme contenute nel "*Regolamento della Biblioteca*".

ART. 41 – I laboratori e le aule speciali sono utilizzati, nell'orario normale delle lezioni, secondo gli orari curricolari affissi alle porte d'ingresso degli stessi ambienti.

L'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali deve essere effettuato esclusivamente alla presenza dell'insegnante e nel rispetto dei "*Regolamenti specifici*" affissi all'interno dei locali.

ART. 42 – L'ufficio fotocopie è aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.00. E' fatto divieto ai docenti e al personale non autorizzato, per motivi di sicurezza e di responsabilità, utilizzare le fotocopiatrici.

ART. 43 – Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

ART. 44 – E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile antistante l'entrata dell'istituto ai genitori o chi ne fa le veci di alunni/e diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.

Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi e sotto la responsabilità dei proprietari.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza della scuola.

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per le forniture di materiali sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI

ART. 45 – Per la formazione delle classi ci si attiene, di norma, ai seguenti criteri fissati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto:

1. scuola media di provenienza;
2. provenienza dallo stesso comune; questo per facilitare la mutua assistenza tra studenti, in caso di assenze durante l'anno.
3. per le classi prime e terze: distribuzione equilibrata degli allievi nelle classi in base al giudizio di uscita espresso dalla Scuola Media o dopo il biennio superiore in termini cognitivi e comportamentali;
4. omogeneità: ogni classe presenta un equilibrato numero di maschi e femmine;
5. mantenimento dei ripetenti nelle sezioni di provenienza, salvo specifiche richieste scritte avanzate dai docenti del C. di C., dagli studenti e dai genitori e indirizzate alla commissione formazione classi;
6. nel caso di inserimento di nuovi alunni nel corso dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico fornirà l'opportuna informazione/motivazione al c.d.c. di classe destinatario del nuovo inserimento nonché al c.d.c. di provenienza degli alunni;
7. iscrizione di fratelli o sorelle a corsi già frequentati dal/dai congiunto/i;
8. distribuzione equilibrata di allievi non promossi provenienti da altri istituti;
9. distribuzione equilibrata, a discrezione della Commissione (almeno due docenti all'uopo incaricati), di studenti che abbiamo dato problemi (segnalati dai docenti);
10. integrazione linguistica per gli alunni stranieri distribuiti in modo equilibrato tra le varie classi;
11. alternanza della presenza del diversamente abile in sezioni diverse;
12. accoglimento delle richieste della famiglia nei limiti delle possibilità e senza invalidare i principi sopracitati;
13. evitare la presenza nella medesima classe di alunni e docenti con il grado di parentela non consentito per gli esami;
14. la formazione delle classi spetta in ultima istanza al Dirigente scolastico;

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi tenendo conto della continuità didattica e delle richieste eventualmente espresse dai docenti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 46 – Codice Disciplinare

- I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art.4, comma 5 DPR 235); esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).
- Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
- La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali, religiose e socioeconomiche.
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione dei profitti (art 4, comma 3, DPR 249 e C.M. 31/07/08 prot. n.3602/PO).
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta.
- Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

- Il Consiglio di classe esercita la sua competenza in materia disciplinare operando nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi studenti e genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (O.M. 31/07/08 prot. N. 3602/PO).
- Il Consiglio di classe deve altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.
- Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. (O.M. 31/07/08). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

ART. 47 – Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, in particolare:

1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;
2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora;
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate; falsificazione di firme e alterazione dei risultati;
4. comportamento disattento e disinteressato;
5. uso dei cellulari in classe durante le lezioni;
6. lettura di scritti non attinenti la lezione;
7. uscite ripetute o prolungate dalla classe;

8. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni;
9. disturbo dell'attività didattica;
10. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.), danneggiamenti o distruzione di materiale didattico: registri, libri, strumenti di laboratorio, violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
11. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto;
12. scorrettezza nei rapporti interpersonali (offese verbali; minacce intimidazioni e offese fisiche; turpiloquio, blasfemia) verso le varie componenti della scuola (capo di istituto, docenti, ausiliari ed impiegati di segreteria, studenti), tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola;
13. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza;
14. comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica.
 "I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.
 L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale" (O.M.31/07/08).

ART. 48 – Sanzioni disciplinari

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

| Mancanze disciplinari di cui all' ART. 47 | Sanzioni | Organo competente |
|--|--|--|
| 1,2,4,5,6,7,8 | ammonizione verbale o scritta sul registro di classe | docente |
| 9 | allontanamento temporaneo dall'aula con annotazione sul registro di classe | docente |
| 3 | convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo | D.S. o suo collaboratore |
| 10 | riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni, a seconda della gravità | Consiglio di classe presieduto dal Dirigente |
| dall'1 all'11 | allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni | Consiglio di classe presieduto dal Dirigente |
| 12 | ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità | Consiglio di classe presieduto dal Dirigente |
| 13 | allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni | Consiglio di classe presieduto dal Dirigente |
| 13,14 | allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni | Consiglio di Istituto |

ART. 49 – L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è vincolato a due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo (O.M. 31/07/08, prot. n. 3602/PO).

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. (O.M. 31/07/08, prot. n. 3602/PO).

ART. 50 – Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

ART. 51 – Con riferimento alle sanzioni di cui agli art. 49-50, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

ART. 51 – Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art.50 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) e occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

ART. 52 – La scuola, ispirandosi al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione, (Premessa O.M. 31/07/08 prot. n. 3602/PO), deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- attività di segreteria
- operazioni di pulizia
- ripristino degli arredi dei locali scolastici
- collaborazione con il personale ausiliario
- riordino della biblioteca
- frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

ART. 53 – Nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

ART. 54 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni..

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto è istituito un organo interno di garanzia denominato Commissione di Garanzia (CG).

Tale organo è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da: due docenti designati nell'ambito del Consiglio d'Istituto, un genitore ed un alunno/a eletti nell'ambito del Consiglio d'Istituto (escluso il Presidente del Consiglio di Istituto).

La commissione ha durata annuale. I suoi membri sono rieleggibili.

La CG dovrà essere convocata entro due giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello.

L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del presidente

Le deliberazioni in prima convocazione sono valide se sono presenti tutti i membri; in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei membri, ferma restando la presenza del Dirigente scolastico.

Non sono ammesse astensioni al voto.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito da un membro supplente.

L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti/studentesse o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2 dello Statuto).

INDICE

| | |
|--|----------------|
| NORME COMPORTAMENTALI (art.1-13) | PAG. 1 |
| ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE (art.14-27) | PAG. 3 |
| ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (art.28-34) | PAG. 5 |
| SPAZI E STRUTTURE (art.29-44) | PAG. 7 |
| CRITERI FORMAZIONE CLASSI (art.45) | PAG. 9 |
| REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (art.46-54) | PAG. 10 |

